



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 202 CSAT 11 del 12 dicembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
 Riunione del giorno 12 dicembre 2019.

APPELLI

Procedimento 22/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. Leo Soccer (CT) – preannuncio reclamo con richiesta atti della gara del campionato di 1° categoria, gir. “E”, Castel di Judica-Leo Soccer del 10/11/2019.

La società sopra indicata, con posta elettronica del 15/11/2019, ha formulato richiesta degli atti della gara in epigrafe indicata per procedere all’inoltro del ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, trasmessi gli atti richiesti con mail del 15/11/2019, preso atto che la A.S.D. Leo Soccer non ha dato alcun seguito al preannuncio di ricorso e ritenuto che i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati della prescritta tassa come indicato nell’articolo 48 comma 2 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone a carico della società A.S.D. Leo Soccer l’addebito del dovuto contributo di accesso alla Giustizia sportiva, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 23/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. Partinicaudace (PA) – preannuncio reclamo con richiesta atti della gara del campionato di Promozione, gir. “A”, Casteldaccia-Partinicaudace del 10/11/2019.

La società sopra indicata, con posta elettronica del 15/11/2019, ha formulato richiesta degli atti della gara in epigrafe indicata per procedere all’inoltro del ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, trasmessi gli atti richiesti con mail del 15/11/2019, preso atto che la A.S.D. Partinicaudace non ha dato alcun seguito al preannuncio di ricorso e ritenuto che i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati della prescritta tassa come indicato nell’articolo 48 comma 2 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone a carico della società A.S.D. Partinicaudace l’addebito del dovuto contributo di accesso alla Giustizia sportiva, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 25/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. AURORA MAZARA (TP) – preannuncio reclamo avverso squalifica calciatore La Spisa Giuseppe Pietro.

Gara campionato U17 Giovanissimi Aurora Mazara-Città di Carini del 13/11/2019.

La società sopra indicata, con posta certificata del 18/11/2019, ha formulato preannuncio di ricorso avverso il provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore La Spisa Giuseppe Pietro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che la A.S.D. Aurora Mazara non ha dato alcun seguito al preannuncio di ricorso e ritenuto che i reclami, anche se soltanto preannunciati sono gravati della prescritta tassa come indicato nell'articolo 48 comma 2 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone a carico della società A.S.D. Aurora Mazara l'addebito del dovuto contributo di accesso alla Giustizia sportiva, pari a € 62,00=

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 34/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT (ME) Avverso squalifica per otto gare a carico del proprio calciatore sig. Rotella Paolo Roman.

Campionato 1^a Cat. Girone "D" Gara: OR.SA. Promosport- Saponara del 23.11.2019.

C.U. n. 175 del 27.11.2019.

Con rituale e tempestivo reclamo l'APD OR.SA. Promosport, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la gara è stata molto sentita da entrambe le parti e che proprio nei minuti conclusivi si verificava, nei pressi delle panchine, un diverbio che vedeva coinvolti alcuni calciatori di entrambe le squadre.

Il Rotella, che al momento di detto episodio, si trovava distante, e al solo fine di dividere i contendenti, interveniva di corsa. Tale gesto sarebbe stato male interpretato dai calciatori del Saponara che accerchiavano il Rotella il quale, nel tentativo di divincolarsi, spingeva il calciatore avversario facendolo cadere a terra procurandogli, probabilmente, un graffio.

La reclamante ammette che il Rotella sia stato preso di forza da un suo dirigente, ma non per sedarne la furia quanto piuttosto per strapparli all'accerchiamento degli avversari.

A tale fine chiede che venga ascoltato lo stesso Rotella e che venga assunto quale teste il sig. Isgrò Emilio, eventualmente anche in contraddittorio con il DDG.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta prova per testi avanzata dalla società reclamante in quanto non prevista dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale basandosi tale giudizio, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., solo sugli atti ufficiali di gara.

La reclamante avrebbe, eventualmente, potuto produrre, nel giudizio dinanzi a questo Organo, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 del CGS, nuovi documenti purché risultassero indispensabili al fine del decidere.

Parimenti inammissibile deve dichiararsi il chiesto contraddittorio tra il sig. Isgrò e il DDG in quanto espressamente escluso dal comma 4 dell'art. 50 del C.G.S.

All'udienza odierna è stato sentito il sig. Rotella Paolo Roman il quale ha ribadito, illustrandoli, i fatti così come descritti in reclamo.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che: “ ... al 48' del 2° t. il n.7 Rotella Paolo Roman della Società ORSA Promosport viene espulso perché aggredisce in modo violento con calci, pugni e persino una testata il n.12 della squadra avversaria provocando una taglio vistoso al soprac(c)iglio. Successivamente il ragazzo viene preso di forza da un dirigente della sua squadra e viene portato fuori dal terreno di gioco...”

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poiché quanto sostenuto, in maniera riduttiva, dalla Società nel suo reclamo, e poi dal sig. Rotella Paolo Roman nel corso della sua audizione, non trova comunque riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal GST risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione al comportamento reiteratamente violento posto in essere dal sig. Rotella in danno di un calciatore avversario, azione violenta da cui ha desistito solo per il forzoso intervento di un suo dirigente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e, per l'effetto, dispone incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.38/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Pol. Santamaria A.S.D. (CL) Avverso la squalifica fino al 30.11.2023 del calciatore sig. Cunsolo Mattia ed avverso la sanzione di € 200,00 di ammenda.

Campionato Under 15 Regionali Girone “E” Gara: Santamaria – Libertas Rari Nantes del 01.12.2019.

C.U. n. 185/sgs 65 del 3.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame la Pol. Santamaria A.S.D., in persona del Presidente pro

tempore, impugna le decisioni assunte dal GST e ne chiede la revoca o, in subordine, la rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda il comportamento del proprio tesserato *“...questi avrebbe affermato di non avere commesso il gesto di cui è accusato in quanto a fine partita dopo il fischio finale dell'arbitro avrebbe raggiunto lo spogliatoio accompagnato da un proprio dirigente...”*.

La reclamante fa notare che il direttore avrebbe ben potuto sanzionare l'autore del gesto in quanto i momenti successivi alla gara si sarebbero svolti in un clima sereno sia per l'arbitro che per la squadra ospite.

Inoltre l'arbitro non ha richiesto alla società né l'intervento del pronto soccorso né, tanto meno, alcuna cura medica.

Per quanto riguarda poi la sanzione dell'ammenda, rappresenta che nessun estraneo sarebbe penetrato all'interno degli spogliatoi il cui cancello era chiuso e sorvegliato dal custode del campo che è un impiegato del Comune di Niscemi e nessun tesserato della società avrebbe protestato con l'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 comma 1 e 62 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e del comportamento dei sostenitori, rileva che al termine della gara, dopo che il DDG ha emesso il triplice fischio, alcuni giocatori della società Santamaria andavano a protestare nei suoi confronti per il calcio di rigore assegnato pochi minuti prima alla società ospite.

In particolare: *“... il n.9 Cunsolo Mattia della società Santa Maria nel tentativo di farmi cadere a terra mi sgambettava colpendomi con forza con un calcio al polpaccio. Il tentativo di farmi cadere non andava a buon fine ma comunque sono stato colpito dallo stesso con il calcio precedentemente descritto...”*.

L'arbitro riferisce ancora che, contemporaneamente a quanto sopra descritto, veniva accerchiato da altri tesserati della Soc. Santamaria, non identificati, che profferivano nei suoi confronti delle frasi dall'evidente tenore offensivo.

Analogo comportamento veniva assunto dai sostenitori della Soc. Santamaria presenti negli spalti che si postavano con fare minaccioso nei pressi dell'uscita degli spogliatoi.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento in quanto, per come si evince in maniera chiara ed inequivocabile dalla lettura del rapporto arbitrale, il calciatore sig. Cunsolo Mattia ha colpito il DDG con un solo calcio al polpaccio quale conseguenza del tentativo di sgambettarlo e che peraltro non gli ha causato alcuna conseguenza postuma.

Pertanto la fattispecie sopra descritta rientra senza alcun dubbio nella condotta violenta così come descritta dal comma 1 dell'art. 35 del C.G.S. ma ai fini sanzionatori la stessa, non avendo posto in essere alcuna lesione, rientra nella fattispecie disciplinata dal successivo comma 2 del medesimo articolo. Per la qualcosa, tenuto conto della giovane età dell'atleta e che quanto posto in essere dallo stesso è avvenuto in unico ed isolato contesto, si ritiene equo determinare la squalifica nel minimo edittale di anni uno.

Di contro il gravame non può trovare accoglimento per quanto attiene la sanzione dell'ammenda atteso che la Società comunque risponde in via indiretta del comportamento posto in essere non solo dai propri tesserati ma anche del comportamento dei propri sostenitori.

Sul punto sarebbe stato onere della reclamante dimostrare di avere preso tutte le idonee misure per prevenire fatti come quelli descritti in referto, mentre si è limitata ad una semplice negazione degli stessi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del C.G.S ridetermina a tutto il 2 dicembre 2020 la squalifica a carico del calciatore sig. Mattia Cunsolo confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone restituirsi il versato contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI